

DELIBERA N.1/23/CIR

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ILIAD ITALIA S.P.A.
PER VIOLAZIONE DELLA DELIBERA N. 35/10/CIR E DELLA DELIBERA
N. 82/19/CIR IN MATERIA DI NP E NP PURA
(CONTESTAZIONE N. 3/22/DRS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 25 gennaio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, ed il relativo Allegato A, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento di procedura in materia di Sanzioni Amministrative e impegni*”, di seguito denominato *Regolamento sanzioni*;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 1/09/CIR recante “*Diffida, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 23/09/CIR recante “*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 41/09/CIR recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla deliberan. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR del 10 giugno 2010 recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la delibera n. 82/19/CIR del 22 maggio 2019 recante “*Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da Tim*”;

VISTA la circolare dell’Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito dell’Autorità il 21 luglio 2008;

VISTA la circolare dell’Autorità del 12 marzo 2020 recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM e per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa*”;

VISTA la circolare dell’Autorità del 14 aprile 2020 recante “*Integrazioni alla circolare del 12 marzo 2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la relazione di vigilanza dell’8 aprile 2022 della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche svolta di seguito a segnalazioni del mercato di riferimento;

VISTO il provvedimento n. 3/22/DRS del 1° luglio 2022 disceso da tutti gli atti formati ed acquisiti dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche e recante: “*Accertamento e contestazione nei confronti dell’operatore Iliad S.p.A. per violazione degli obblighi di cui alla delibera n. 35/10/CIR e della delibera n. 82/19/CIR*”;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

CONSIDERATO altresì quanto segue:

Premessa in fatto

Di seguito a diverse segnalazioni provenienti da operatori del mercato di telefonia fissa avverso anomali comportamenti adottati dalla società Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) la Direzione Reti e servizi di comunicazioni elettroniche (di seguito la Direzione) ha avviato un’articolata attività di vigilanza. Siffatte segnalazioni riguardavano l’asserita anomalia relativa alle procedure adottate da Iliad (nuovo entrante nel segmento di mercato della linea fissa con tecnologia in fibra attestata su rete Open Fiber) nella fase di acquisizione di nuova clientela.

In particolare, le verifiche erano concentrate su note di corrispondenza intercorsa tra la società Iliad ed altri operatori aventi ad oggetto *“Richieste di migrazione e Number Portability per utenze di rete fissa inviate via e-mail ...”* con mittente Iliad.

Dalla documentazione probatoria acquisita emergeva, infatti, in modo chiaro che la società Iliad aveva inoltrato verso i propri *competitors* alcune comunicazioni provenienti per le vie brevi dall'indirizzo *“noreplyiliad@legalmail.it”* contenenti richieste di gestione migrazione di clienti da parte di Iliad su rete fissa con NP.

In sostanza attraverso tali comunicazioni Iliad inviava *“moduli di richiesta di migrazione della linea fissa”* sottoscritti da clienti degli operatori cedenti - destinatari della indicata comunicazione - e recanti anche un mandato conferito dai clienti stessi - migranti verso Iliad - espresso nei termini che seguono: *“Ai fini del completamento della migrazione dell'utenza come sopra identificata, con la sopra estesa autorizzazione conferisco espresso mandato a Iliad a rappresentarmi e comunicare al mio attuale operatore di telefonia fissa, in mio nome e per mio conto, la mia intenzione di recedere dal mio rapporto contrattuale con tale operatore relativo alla suddetta utenza”*.

Dalla citata corrispondenza emergeva in modo altrettanto univoco che gli operatori destinatari di tali comunicazioni avevano provveduto, a riscontro, ad evidenziare a Iliad l'anomalia della procedura di migrazione, avviata appunto secondo tali modalità, richiamando la medesima società agli obblighi regolamentari relativi alle procedure di portabilità delle numerazioni geografiche (NP fissa).

A riguardo giova anche evidenziare che la reazione del mercato si sostanziava nel rifiuto di prendere in considerazione tali inusuali forme comunicative, invitando contestualmente Iliad ad interrompere immediatamente le richieste di migrazione/portabilità via e-mail (o con Pec) e ad utilizzare invece esclusivamente le corrette procedure regolamentate vigenti, onde evitare che la diversa ed anomala modalità adottata da Iliad potesse generare, se applicata, disservizi nonché perdita del numero per il cliente finale.

Conseguentemente, in data 18 febbraio 2022, avviando nei confronti di Iliad la citata attività di vigilanza, l'Autorità ha inviato una comunicazione alla medesima società richiedendo *“informazioni in merito alle modalità di passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa”*, evidenziando non solo la ricezione delle indicate segnalazioni, ma esigendo l'invio di alcune precise informazioni al fine di verificare le dimensioni e la legittimità della campagna di acquisizione clienti condotta da Iliad con tali modalità.

Il 25 febbraio 2022 Iliad, a riscontro di quanto richiesto, rappresentava l'entità del fenomeno sintetizzandolo in una tabella contenente l'indicazione del numero dei *“casi”* (cioè il numero dei clienti coinvolti nelle procedure di portabilità contestate da alcuni

Operatori), distribuiti nelle Regioni italiane. Ulteriori elementi e informazioni sono stati forniti dalla medesima società con successive note rispettivamente del 9 e 11 marzo 2022.

Rileva a riguardo che con l'indicata corrispondenza Iliad comunicava altresì che a far data dal 14 febbraio 2022 (cioè successivamente ai riscontri negativi ricevuti dagli operatori concorrenti) aveva cessato l'iniziativa intrapresa.

Tuttavia, la Direzione riceveva ancora una segnalazione inerente a comunicazioni inviate con le stesse censurabili modalità adottate da parte di Iliad fino al giorno 16 febbraio 2022, per un ammontare complessivo di 766 richieste.

Gli Uffici, pertanto, esaminati gli atti acquisiti hanno rilevato l'inosservanza da parte di Iliad delle procedure regolamentate per tale tipologia di servizi ed hanno contestato con atto n.3/22/DRS, notificato alla società in data 1 luglio 2022, la violazione degli obblighi regolamentari di cui alle delibere n. 82/19/CIR e n. 35/10/CIR (e s.m.i.), relativi al rispetto delle modalità e delle tempistiche afferenti ai processi di migrazione dei clienti su rete fissa, quale che sia lo scenario di partenza per la fornitura del servizio (FTTH o NP pura).

La normativa di riferimento

Come rappresentato nel richiamato provvedimento di accertamento e contestazione, l'addebito è disceso dalle evidenze oggettive e documentali del caso, con particolare riferimento a quanto dichiarato e versato in atti dalla stessa società come nel corso dell'attività di vigilanza condotta dalla Direzione competente.

Per una completa ricostruzione dell'accaduto giova, in ogni caso, richiamare in via preliminare la normativa di riferimento applicabile al caso di specie.

Le procedure di migrazione e di *number portability* (NP) sono state regolamentate in via generale dalla delibera n. 274/07/CONS (modificata ed integrata dalla delibera n. 41/09/CIR), dalla delibera n. 35/10/CIR e dalla delibera n. 82/19/CIR, le cui specifiche tecniche sono state pubblicate con circolare del 12 marzo 2020 e con comunicazione del 14 aprile 2020.

Infatti, con delibera n. 274/07/CONS l'Autorità ha prima definito le procedure per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa che utilizzano prodotti di accesso *wholesale* forniti da TIM, rispettivamente, su rete in rame e su rete NGAN (FTTC e FTTH). Siffatto quadro regolamentare ha poi subito ulteriori aggiornamenti e modifiche con la delibera n. 41/09/CIR che all'art. 7, comma 1, ha sostituito la procedura di NP su rete fissa, intervenendo sia sulla mimica di interazione tra i soggetti coinvolti nella procedura (*donor* e *recipient*) sia riducendo i tempi necessari alla fornitura della prestazione di NP (poi ulteriormente ridotti con la regolamentazione successiva).

La medesima delibera, tuttavia, pur introducendo il “codice segreto” – a garanzia di una reale volontà del cliente di cambiare operatore - non ne ha definito le modalità, che sono state invece implementate dalla delibera n. 35/10/CIR nell’ambito del quadro generale avente a riguardo procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa, che includono le migrazioni, le attivazioni e la portabilità del numero cd “pura”.

Ad integrazione delle procedure esistenti, l’Autorità è intervenuta, poi, per la regolamentazione di procedure tecniche idonee a garantire ai clienti il passaggio ad altro operatore, alla luce dei contesti competitivi emergenti sulle reti FTTH, adottando la delibera n. 82/19/CIR che disciplina il caso di passaggio dei clienti di operatori di rete che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM assicurando che la migrazione dell’accesso fisico e delle numerazioni associate avvenga in modo sincronizzato, tecnicamente efficiente e nel minor tempo possibile.

Nel caso in esame giova anche evidenziare che nella delibera n. 41/09/CIR, all’articolo 4, comma 1, è stabilito che: *“Tutti gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, indipendentemente dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro sulle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche di cui alla Circolare dell’Autorità del 9 Aprile 2008, tenuto conto anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come da accordi tra gli Operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa nei servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modificazioni ed integrazioni”*.

In argomento rilevano inoltre e rispettivamente:

- la circolare del 9 aprile 2008 per le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS;
- la circolare dell’11 ottobre 2010 per le procedure di *number portability pura* di cui alla delibera n. 35/10/CIR;
- ed infine la circolare del 12 marzo 2020 per le procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM e per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa di cui alla delibera n. 82/19/CIR

Giova rammentare, solo per completezza espositiva, che la delibera n. 35/10/CIR è stata recentemente modificata ed integrata dalla delibera n. 103/21/CIR che ha apportato alcune modifiche ai processi degli ordinativi per la migrazione. Tuttavia, siffatte modifiche, operative nell’ultimo trimestre del 2022, non rilevano nel caso di specie.

Gli elementi sostanziali emersi in istruttoria a carico della società Iliad Italia S.p.A. di cui all'atto di Contestazione n. 3/22/DRS.

Appare evidente che le procedure stabilite dall'Autorità ed implementate dagli operatori non contemplano la possibilità di inviare le richieste di migrazione o richieste di NP fissa via e-mail o PEC, ma solo attraverso i canali informatici e le modalità definite dalla regolamentazione vigente come previsto dalle specifiche tecniche delle procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS, 35/10/CIR e 82/19/CIR.

In particolare, le specifiche tecniche delle diverse procedure come rappresentate nelle circolari del 9 aprile 2008, dell'11 ottobre 2010 e del 12 marzo 2020 prevedono lo scambio di notifiche tra i sistemi informativi degli operatori secondo formati strutturati e protocolli di comunicazione condivisi. Tale soluzione consente l'automazione, la tracciabilità e la sincronizzazione delle attività tra i sistemi degli operatori. Una diversa modalità, non prevista dalla regolamentazione, rischia di generare, se applicata, disservizi e soprattutto la perdita - non recuperabile - del numero per il cliente finale.

Al fine di circoscrivere, quindi, l'addebito nei confronti di Iliad, è bene anche considerare che in ambito regolamentare ed in funzione della tipologia dell'utente da acquisire, sono possibili 3 scenari:

- 1) utente **non ancora attivo** con alcun operatore. In questo caso Iliad dovrebbe inviare una richiesta di attivazione di una nuova linea in fibra ottica al proprio fornitore Open Fiber (OF). In tal caso la regolamentazione prevede l'attivazione su rete OF di un nuovo accesso con assegnazione numerazione nativa Iliad. Siffatta ipotesi non prevedendo il passaggio da altro operatore non rientra tra le casistiche oggetto di contestazione;
- 2) utente attivo con altro operatore su **rete diversa** da FTTH fornita da Open Fiber. In tal caso, non potendoci essere tecnicamente riuso della risorsa esistente (poiché cambiano i fornitori *wholesale*), Iliad dovrebbe chiedere ad Open Fiber l'attivazione di una nuova linea ed avviare la procedura di **NP pura** di cui alla delibera n. 35/10/CIR. Il passaggio del cliente viene cioè realizzato tramite l'attivazione di una nuova linea su OF (linea non attiva - LNA) ed il successivo eventuale trasferimento della numerazione tramite la procedura di NP pura seguendo la mimica di interazione tra operatori regolamentata;
- 3) nel caso di utente **attivo con altro operatore su rete Open Fiber**, Iliad dovrebbe avviare la procedura di migrazione di cui alla delibera n. 82/19/CIR cioè applicare le procedure di passaggio clienti di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della verifica del codice di migrazione (fase 2) nonché quelle di cui alla delibera n. 82/19/CIR ai fini del processo di migrazione (fase 3).

Ebbene, e come sintetizzato già in premessa, il tema trattato riguarda l'illegitima attività svolta da Iliad nel periodo che riguarda i mesi di gennaio, febbraio e inizio marzo 2022 finalizzata a intervenire nella regolamentata mimica di processo degli ordinativi riguardanti la *number portability* su rete fissa ed aventi ad oggetto le fattispecie di cui ai punti 2 e 3 che precedono.

La documentazione versata in atti conferma, nei fatti, che nel periodo soggetto a verifica, da parte della scrivente, Iliad benché compulsata dal mercato ad interrompere l'avviata fase di acquisizione di clienti, perseguita attraverso l'invio di comunicazioni "informali" ed inoltrate attraverso la propria casella di posta elettronica, abbia invece continuato in tale illegittimo comportamento, invitando gli operatori concorrenti a completare l'*iter* di migrazione con le segnalate ed irregolari modalità.

Peraltro, la conferma della diffusività degli effetti connessi a tale pratica è stata fornita dalla stessa Iliad che, con la già citata nota del 25 febbraio 2022, ha attestato - dettagliando con prospetto sintetico raffigurato in apposita tabella - che i "casi" (cioè il numero dei clienti coinvolti nelle procedure di portabilità contestate da alcuni Operatori ed oggetto di accertamento), distribuiti per Regioni sull'intero territorio nazionale riguardavano 5735 clienti.

Giova evidenziare altresì che la stessa società non nega l'adozione di tali procedure, confermando che la procedura in oggetto era stata adottata fin dall'ingresso nel mercato della telefonia fissa (quindi fin dal 25 gennaio 2022 data di lancio dell'offerta fibra di Iliad) e che la stessa, nelle intenzioni della società, era preordinata ad agevolare l'utenza nell'esercizio del diritto di recesso con l'operatore *donating*, nel tentativo di facilitare, in buona fede, la conseguente migrazione.

Iliad rendeva altresì noto di avere interrotto comunque tale attività a far data dal 14 febbraio 2022, assicurando di non avere inviato alcuna nuova richiesta di recesso agli operatori per conto della clientela e ascrivendo le comunicazioni dello stesso tono ricevute dagli operatori, successivamente a tale data, a code di lavorazione relative a nuove acquisizioni di clienti avviate in precedenza.

Appare utile evidenziare altresì che l'operatore rappresentava - dettagliandoli - l'aderenza ai processi implementati a livello tecnico-operativo secondo la regolamentazione vigente, ma che la Direzione riceveva ancora in data 9 marzo 2022 - per conoscenza - una ulteriore segnalazione di medesima irregolarità da parte di un Operatore che evidenziava di subire ancora per tutto il mese di febbraio e fino alla prima settimana di marzo 2022 dalle strutture di Iliad - nonostante la precedente rassicurazione di interruzione della pratica censurata - avvisi via *e-mail* di identico ed irregolare contenuto, per un totale di 766 richieste.

Si rappresenta che Iliad è attiva nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica offerti, al momento, esclusivamente su reti FTTH fornite da Open Fiber.

La documentazione acquisita, nell'ambito dell'attività di vigilanza, ha evidenziato un impatto negativo sul mercato dell'iniziativa posta in essere da Iliad, sia in termini quantitativi dell'utenza interessata (circa 6000 clienti), sia delle reazioni degli Operatori *donating*.

In particolare, ed in dettaglio, il comportamento di Iliad ha generato:

- nel caso di clienti di operatori di rete fissa che utilizzano accessi FTTH di OLO *donating* attestati su rete OF (ovvero di operatori *wholesale* diversi da TIM), la violazione delle regole che sequenziano tecnicamente la modalità di esecuzione delle cd. "fasi 2 e 3" del processo di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, pubblicate con la circolare del 9 aprile 2008 come modificata dalla circolare del 12 marzo 2020, e di cui alla delibera n. 82/19/CIR, che, dettagliando e scandendo le fasi e la mimica di interazione tra i soggetti presenti sul mercato, sono finalizzate ad evitare prevedibili disagi agli altri operatori cui si connettono oggettivi rischi di esito negativo della migrazione stessa per gli utenti finali;
- nel caso di cliente attestato su un accesso in tecnologia diversa da accessi FTTH su rete OF risultano violate le regole e le correlate specifiche tecniche di cui alla delibera n. 35/10/CIR. In tale ipotesi, non potendoci essere riuso della risorsa di accesso esistente, il passaggio del cliente viene realizzato tramite l'attivazione di una nuova linea su OF (linea non attiva - LNA) e successivamente con la migrazione del numero del cliente seguendo, per le stesse finalità tese ad evitare disagi sia all'utenza che al mercato, la mimica delle comunicazioni regolamentate.

La posizione della società Iliad Italia S.p.A.

Successivamente alla notifica del citato provvedimento di contestazione, e previo accesso agli atti del procedimento, Iliad ha prodotto due memorie difensive nelle rispettive date del 29/07/22 e del 16/08/2022 contestualmente avvalendosi della facoltà di presentare impegni ex articolo 13 del Regolamento, ed è stata infine ascoltata in audizione in data 24 novembre c.a., del che è redatto verbale.

Giova *in primis* evidenziare che, sia negli atti di difesa, sia in audizione, la società ha chiesto l'archiviazione del procedimento a suo carico fondando siffatta richiesta sul presupposto che la contestazione muoverebbe da un'erronea ricostruzione dei fatti evidenziando a riguardo che:

- non sarebbe corretta la ricostruzione da parte di Agcom (e smentita dalla documentazione già fornita) secondo cui Iliad avrebbe avviato le procedure di migrazione o NP tramite comunicazioni di recesso via PEC;
- sarebbe parimenti infondato (e anch'esso sarebbe smentito dai dati analitici forniti) che Iliad non avrebbe applicato le procedure inter-operatore previste per la migrazione e la NP Pura;
- apparrebbe infondata anche l'affermazione per cui vi sia stato un rischio di perdita irreversibile della numerazione da parte dei clienti finali, avendo Iliad avviato le procedure di NP in base alle procedure inter-operatore e non per il tramite dell'invio della comunicazione di recesso.

In buona sostanza, ed in sintesi, l'operatore ha in ogni sede insistito in ordine al rispetto della regolamentazione tecnica evidenziando che tutte le migrazioni sono andate a buon fine e che le comunicazioni inviate hanno avuto riguardo ad un numero limitato di casi, peraltro riguardanti un tempo molto breve posto che, non appena ricevuti i riscontri avversi dagli altri operatori, la pratica censurata - pur considerata legittima e inadatta in sé a danneggiare il processo di migrazione (già tecnicamente perfezionatosi) - è stata prontamente interrotta ed infine perché l'invio delle mail/pec, in sostituzione della comunicazione del cliente - ma su regolare e legittima delega dello stesso - è avvenuto in perfetta buona fede non risultando divieti in ordine a tale possibilità di comunicazioni, atteso che la delega è istituito legittimo.

Iliad ha evidenziato, infatti, che il proprio ingresso nel mercato della telefonia fissa (quindi fin dal 25 gennaio 2022 data di lancio dell'offerta fibra di Iliad) ha suggerito l'adozione di una procedura - quale quella attivata - semplicemente preordinata ad agevolare l'utenza nell'esercizio del diritto di recesso con l'operatore *donating*, ed a facilitare la conseguente procedura di passaggio ad altro operatore, con o senza portabilità del numero geografico. In ogni caso, la procedura in questione è stata interrotta definitivamente a far data dal 14 febbraio 2022, cioè successivamente ai riscontri negativi ricevuti dagli operatori concorrenti.

La medesima società ha costantemente precisato che in tutti i casi che sostanziano l'addebito sono state sempre avviate le procedure di migrazione NP in base ai processi di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 82/19/CONS, quando la migrazione ha riguardato clienti con servizio di accesso dell'operatore *donating* attestato su rete Open Fiber. Invece, in tutti i casi di migrazione di NP "pura", cioè in tutti quei casi in cui le richieste di attivazione hanno avuto riguardo a utenza attestata su rete di accesso dell'operatore *donating* diversa da OpenFiber, o con tecnologia diversa, si è comunque agito nel rispetto della delibera 35/10/CIR. Tuttavia, in questi casi non essendo tecnicamente possibile una migrazione "lineare" si è prima proceduto ad attivare i servizi richiesti utilizzando le procedure per l'attivazione di LNA (linea non attiva) e successivamente - dopo avere

attivato i servizi di accesso richiesti dal cliente - è stata inviata una comunicazione all'operatore cedente per comunicargli l'avvenuta attivazione del cliente sulla propria rete e quindi di procedere alla disattivazione della propria linea onde evitare al cliente la contemporanea fatturazione.

Iliad ha evidenziato che in ogni caso l'invio delle comunicazioni di recesso, da parte di Iliad per conto degli utenti, è avvenuto solo dopo avere attivato i normali canali tecnici di contatto inter-operatore, e non hanno mai avuto lo scopo di modificare l'iter relativo alla richiesta di avvio di procedura di migrazione ma solo quello di comunicare al *donating* la volontà di recesso da parte del cliente finale. Tale comunicazione non ha minimamente influenzato e tanto meno impedito, né sostituito, secondo Iliad le procedure con le specifiche tecniche e le tempistiche regolamentari.

Il documento di Impegni di Iliad Italia S.p.A.

Tuttavia, Iliad, pur respingendo ogni responsabilità in ordine all'addebito notificato, si è avvalsa della facoltà di presentare impegni ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Regolamento, nell'ottica di apportare miglioramenti al mercato e dopo avere immediatamente cessato la condotta censurata con il citato atto di contestazione n.3/22/DRS.

A tal fine, il programma di impegni presentato da Iliad come "*Allegato I*" al documento del 16/ agosto 2022 si sostanzia di 3 misure che potrebbero essere implementate a partire da 3 mesi dopo la comunicazione dell'eventuale decisione di accoglimento degli stessi e avrebbero una durata di 12 mesi dalla medesima comunicazione.

Siffatte proposizioni consistono negli interventi come di seguito elencati ed illustrati dalla stessa società proponente.

Impegno n. 1 "pagina informativa via web"

"Iliad si impegna a predisporre sul proprio sito web (www.iliad.it) una pagina informativa facilmente accessibile che, con modalità (anche grafiche) chiare e dettagliate, descriva agli utenti le procedure di trasferimento della linea e del numero su rete fissa. In particolare, tale informativa indicherebbe le attività che, nei casi di trasferimento dell'utenza da/verso Iliad, l'utente è tenuto a svolgere, sintetizzando gli adempimenti a suo carico (per quanto possa indicare Iliad), tenuto conto degli ulteriori o diversi adempimenti che potrebbero essere richieste dall'altro operatore (donating o recipient, a seconda dei casi), ad esempio con riferimento alle modalità di comunicazione del recesso (che in certi casi, l'operatore donating richiede sia effettuata sepa ratamente dalla procedura di migrazione o NP). Tale informativa sarebbe aggiornata sulla base di

eventuali modifiche del quadro regolamentare o contrattuale, e sarebbe oggetto di preventiva condivisione con l'Agcom al fine di recepire sue eventuali indicazioni”.

Nell'ottica di Iliad siffatta iniziativa avrebbe l'utilità di rendere più semplice la comprensione, da parte degli utenti, dei vari *step* delle procedure di trasferimento e delle attività che vengono svolte in concreto, anche attraverso una rappresentazione semplificata dei diversi passaggi. Tutto ciò, ovviamente, fermi gli obblighi contrattuali in capo a Iliad, anche in caso di migrazione o portabilità. In buona sostanza tale misura renderebbe più semplice la comprensione, da parte degli utenti, dei “passaggi” da seguire nelle procedure di trasferimento e l'illustrazione semplificata delle attività che vengono svolte in concreto, anche attraverso una lineare rappresentazione di ciò che accade nel procedimento riguardo al dialogo tra gli operatori coinvolti.

Insomma, ed in sintesi, l'intento di Iliad è quello di condurre una “operazione trasparenza” a vantaggio dei clienti che al momento risulta assente e che tiene conto del fatto che la migrazione è operazione complessa.

Impegno n. 2 “istituzione di una Unità di monitoraggio”

“Iliad si impegna a predisporre al proprio interno una Unità di monitoraggio interna - costituita da personale dipendente e da un soggetto esterno indipendente - con il compito di identificare eventuali questioni o problematiche che dovessero emergere nello svolgimento delle procedure di trasferimento delle utenze, esaminando le azioni da porre in essere per rimuovere le stesse. L'attività dell'Unità di Monitoraggio sarebbe svolta anche in stretto coordinamento con le funzioni di Iliad interessate dalla gestione delle procedure in questione. L'attività dell'Unità di Monitoraggio sarebbe basata su un proprio regolamento interno, che preveda anche incontri periodici e confronti con le funzioni aziendali interessate dalle procedure di migrazione e portabilità”.

Attraverso tale misura Iliad intende garantire *pro futuro* che le procedure non vengano compromesse. Siffatta garanzia sarebbe in sé assicurata dal costante controllo operato anche dai soggetti terzi che ne faranno parte e che avrebbe ad oggetto anche il numero di attivazioni concluse e le modalità.

Impegno n. 3 “attività di reportistica”

“Iliad si impegna ad inviare ad AGCOM, su richiesta, un report semestrale, che indichi l'andamento delle diverse tipologie di procedure di trasferimento delle utenze di rete fissa avviate ed espletate, anche in relazione all'attività di monitoraggio oggetto dell'Impegno n. 2. Il report in questione consentirà quindi di verificare in maniera periodica e continuativa la corretta e regolare esecuzione delle menzionate migrazioni”.

L'introduzione di tale misura è complementare alla precedente ed è proposta nell'ottica di garantire un controllo costante sulla regolare attività svolta da Iliad sulle migrazioni.

Valutazioni istruttorie

- Prima dell'esame relativo al documento di impegni è necessario esaminare la richiesta di archiviazione del procedimento formulata da Iliad.

La richiesta, come in precedenza evidenziato è sostanzialmente fondata sul presupposto che:

- a) non sarebbe corretta la ricostruzione di parte Agcom che Iliad avrebbe avviato le procedure di migrazione o NP tramite comunicazioni di recesso via PEC;
- b) sarebbe parimenti infondato che Iliad non avrebbe applicato le procedure inter-operatore previste per la migrazione e la NP Pura, tant'è che tutte le migrazioni sono andate a buon fine e non vi è stato un rischio di perdita irreversibile della numerazione da parte dei clienti finali;
- c) le comunicazioni inviate, oltre ad interessare un numero limitato di casi per un tempo molto breve sono state anche prontamente interrotte (fatti salvi i tempi tecnici necessari ad adeguare il sistema aziendale);
- d) tali comunicazioni, inoltre, sono state inviate in base a regolare e legittima delega del cliente migrante e ciò è avvenuto in perfetta buona fede.

La richiesta non può essere accolta, pur rilevando alcune argomentazioni difensive presentate dalla società ai fini della corretta graduazione della sanzione da applicare.

Infatti, privi di pregio difensivo risultano le argomentazioni societarie relative alla limitata consistenza ed altresì al limitato periodo delle attività contestate, poiché ciò che rileva non è la dimensione, comunque non trascurabile, del fatto accertato (circa 6000 casi) - e nemmeno negato dall'operatore - quanto avere assunto iniziative generanti confusione nell'ordinata sequenza, regolamentata e concordata, di comunicazioni tra l'operatore *donor* e l'operatore *recipient*.

Non rileva a riguardo, infatti, che le procedure di attivazione abbiano avuto alla fine esiti positivi, poiché ciò che è stato contestato a Iliad non è, come erroneamente sostenuto nei propri scritti difensivi, l'aver "sostituito" o *bypassato* le procedure regolamentari relative alle varie ipotesi di migrazione, quanto avere assunto autonome iniziative che non rispondono ai criteri di diligenza richiesta ad un soggetto tecnicamente attrezzato per comprendere appieno il senso e la necessità di non interferire nella sequenza di un processo complesso (e a tal fine regolamentato), quale quello della migrazione, soprattutto quando, dati gli attuali scenari, esso involge tecnologie differenti tra i diversi operatori.

Per come dedotte, inconferenti appaiono, dunque, le affermazioni di parte secondo cui la società avrebbe agito in buona fede, poiché ciò che rileva nel caso di specie ai fini della sussistenza della violazione non è infatti l'assenza della buona fede nel comportamento tenuto, quanto - e piuttosto - l'oggettiva assenza di una adeguata diligenza nell'applicazione delle citate procedure.

- Quanto all'analisi valutativa del documento di impegni, è bene rammentare, in via preliminare, che, ai sensi del Regolamento, la proposta definitiva degli impegni societari deve indicare in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere ed i relativi tempi di attuazione e deve in ogni caso prevedere l'esercizio della funzione di vigilanza in capo ad una struttura indipendente che, a seconda delle dimensioni dell'impresa e del contenuto degli impegni, può essere appositamente costituita.

Sulla versione definitiva degli impegni, corredata dall'istruttoria trasmessa dalla Direzione competente, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, l'Organo collegiale può dichiararne l'inammissibilità al ricorrere delle circostanze indicate dallo stesso Regolamento, ovvero: per la genericità, per la carenza di serietà o che appaia presentata per finalità dilatorie ovvero carente dei contenuti di cui al comma 5 dell'art. 13.

La stessa decisione è altresì adottata in tutti i casi in cui, anche in relazione alle particolarità della fattispecie oggetto di contestazione, gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure.

In tutti gli altri casi l'Organo collegiale dichiara l'ammissibilità degli impegni.

Ciò premesso, verificata preliminarmente la generale condizione di procedibilità in ordine alla cessazione della condotta contestata, ottenuta dalle dichiarazioni della stessa e dall'assenza di ulteriori segnalazioni da parte degli operatori concorrenti, e acquisiti i documenti e ogni altra informazione ritenuta necessaria a valutare il contenuto delle misure proposte nel documento di Iliad, ivi inclusa la già citata audizione della stessa società del 24 novembre 2022, si evidenzia quanto di seguito con particolare riferimento ai richiamati criteri individuati dal Regolamento.

Impegno n.1 “pagina informativa via web”

Pur insistendo sulla totale estraneità, rispetto ai fatti contestati, la Società si è vincolata ad una operazione definita di “maggiore trasparenza” a sedicente vantaggio dei consumatori, che avrebbero, così ben chiari gli adempimenti e le fasi della migrazione.

Si osserva che tale prospettata iniziativa appare priva del richiesto requisito dell'aggiuntivo elemento che migliori stabilmente le condizioni del mercato poiché essa,

infatti, non inciderebbe direttamente, migliorandola, sulla mimica di interazione tra le piattaforme informatiche dei soggetti interconnessi attraverso sistemi collegati tra loro, quanto piuttosto interverrebbe semplicemente a migliorare - semmai - il proprio sito *web*.

L'impegno proposto - quindi ed in sintesi - è irricevibile poiché carente delle condizioni richieste, non è infatti geneticamente in grado, per gli evidenti motivi suesposti, di apportare oggettivi e stabili miglioramenti alla concorrenza atteso che non aggiunge all'attuale assetto regolamentato quella stabile e duratura miglioria che la regolamentazione chiede agli impegni.

Impegno n. 2 "istituzione di una Unità di monitoraggio"

Alla misura che precede Iliad intende aggiungere una fase di monitoraggio con cui si rende disponibile ad un controllo finalizzato a assicurare che quanto accaduto non si ripeta e a garantire che le procedure non vengano compromesse. Siffatta garanzia sarebbe assicurata in sé dal costante controllo operato anche dai soggetti terzi che ne faranno parte e che avrebbe ad oggetto anche il numero di attivazioni concluse e le modalità.

Anche siffatto vincolo, che la società enfatizza come elemento di novità e complementare al primo impegno, non appare ammissibile, nel complesso del contesto esaminato, poiché attraverso l'introduzione di un controllo, peraltro svolto con *"proprio regolamento interno, che preveda anche incontri periodici e confronti con le funzioni aziendali interessate dalle procedure di migrazione e portabilità"* e che vedrebbe Agcom solo come destinataria, per un tempo limitato (12 mesi complessivi e report semestrale - pag. 5 del documento di impegni definitivi) di informazioni appare evidentemente anch'esso insufficiente. Iliad, infatti intenderebbe con tale vincolo assicurare nient'altro che ciò a cui è tenuta: cioè ottemperare ad obblighi specifici cui è già vincolata come operatore di mercato. In conclusione, anche tale impegno non contiene i requisiti di novità e miglioramento stabile richiesto per la sua ammissibilità e non può essere, quindi, favorevolmente accolto.

Impegno n. 3 "attività di reportistica".

Tale misura è da ritenersi complementare alla precedente e sconta gli stessi limiti evidenziati al punto che precede risultando anch'essa inammissibile.

- In conclusione, alla luce di quanto precede, si ritiene che gli impegni proposti da Iliad Italia S.p.A. non superino il preliminare vaglio ammissibilità avendone rilevato i connotati generici, dilatori e carenti di contenuti.

Conseguentemente si decide per l'adozione del provvedimento di ordinanza di ingiunzione confermando quanto già accertato e contestato alla individuata Società con atto di Contestazione n.3/22/DRS.

Iliad ha, infatti, interferito con la mimica dei processi di migrazione dei clienti per il tempo individuato negli atti acquisiti nel corso del procedimento di verifica sull'operato della stessa, ovvero a far data dal 25 gennaio (data di ingresso di ILIAD nel mercato fisso) e fino alla prima settimana di marzo 2022 (data dell'ultima segnalazione del *donating* concorrente) contravvenendo agli obblighi regolamentari di cui alle delibere n. 82/19/CIR e n. 35/10/CIR (e s.m.i.) relativi al rispetto delle modalità e delle tempistiche afferenti ai processi di migrazione dei clienti su rete fissa, quale che sia lo scenario di partenza per la fornitura del servizio (FTTH o NP pura).

D'altronde risulta inconferente, per le ragioni già sopra evidenziate, il richiamo difensivo societario alla buona fede poiché non può sfuggire certo ad una ben strutturata ed organizzata società, come Iliad, che le modalità di esecuzione delle procedure di passaggio tra operatori sono disciplinate da specifiche tecniche comuni nel mercato e peraltro rese pubbliche dall'Autorità, con le circolari del 12 marzo e del 14 aprile 2020, e che tali specifiche tecniche prevedono lo scambio - tra i sistemi informatici degli operatori - di notifiche con formati e protocolli standard condivisi e con precise tempistiche, necessarie a garantire la tutela della continuità del servizio all'utenza finale, per quanto tecnicamente possibile, e contestualmente la reale possibilità per quest'ultima di poter scegliere, senza ostacoli e senza perdite di tempo, un operatore alternativo.

Giova a riguardo evidenziare che lo stesso operatore, nella corrispondenza intercorsa sia con i propri *competitors*, sia con la scrivente, non nega il proprio operato limitandosi a schermarne la palese irregolarità dello stesso sul presupposto della *bona fides operandi*.

La condotta dell'operatore - consistente nell'invio di richieste di passaggio via PEC - risulta, pertanto, nei fatti e dagli atti acquisiti, difforme da quanto previsto dalla regolamentazione vigente e quindi in violazione della stessa.

Infatti, come fin qui evidenziato, gli accertamenti fatti nel corso dell'avviata attività procedimentale non inducono a modificare le conclusioni contenute nella Contestazione n.3/22/DRS in ordine alla sussistenza della condotta illecita gravante sull'operatore Iliad Italia S.p.A.

Per tutto quanto fin qui rappresentato, in base al quadro normativo e regolamentare indicato ed alle evidenze di cui agli atti formati ed acquisiti nel procedimento risulta, dunque, possibile ingiungere alla società Iliad Italia S.p.A. il pagamento di una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle regolamentate modalità relative alle procedure di passaggio su reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM di cui alla delibera n. 82/19/CIR secondo le specifiche tecniche pubblicate con la circolare del 12 marzo 2020

e del 14 aprile 2020. Inoltre, la società non ha rispettato la modalità di svolgimento della fase 2 della migrazione così come definita nell'allegato 1 alla circolare del 9 aprile 2008 e modificata con la circolare del 12 marzo 2020. Infine, nel caso di utenti attivi su reti diverse da quelle FTTH utilizzate da Iliad, quest'ultima non ha rispettato le procedure di NP pura definite con delibera n. 35/10/CIR.

Determinazione della sanzione

Rilevano, per i suindicati fini afflittivi, oltre al suindicato accertamento del fatto punibile, i criteri di cui all' art. 11 della legge 689/81, e dunque:

a) *gravità della violazione:*

In base al complesso delle valutazioni svolte la gravità del comportamento illegittimo può tuttavia considerarsi circoscritta, in ragione della sola incidenza degli effetti prodotti nel limitato periodo temporale sopra indicato di circa 40 giorni da parte della società gravata.

Nello specifico, l'elemento da vagliare è per l'appunto l'effetto della condotta posta in essere, nel tempo del fatto illegittimo ascrivibile a Iliad Italia S.p.A.

A riguardo deve considerarsi, infatti, che comunque la fattispecie punibile ha dispiegato i suoi censurabili effetti in un circoscritto periodo temporale e relativamente ad un numero contenuto di casi se riferiti al complesso delle migrazioni nel settore di mercato cui ci si riferisce;

b) *opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

in ordine a tale aspetto rileva che la società Iliad si è prontamente attivata, per interrompere la pratica censurata subito dopo avere ricevuto riscontri negativi dai concorrenti operatori ed ancor prima che alla società fosse notificato il provvedimento accertativo;

c) *personalità dell'agente:*

tuttavia, per il ruolo di società protagonista nel mercato di riferimento, Iliad è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire una interpretazione corretta delle norme che le impongono comportamenti finalizzati ad agevolare i processi regolamentati ed altresì concordati con gli operatori concorrenti. Rileva in tale ambito la capacità della Società di comprendere appieno l'illegittimo comportamento, in considerazione del ruolo che lo stesso possiede e delle strutture tecniche di cui dispone;

d) *condizioni economiche dell'agente:*

relativamente, infine, alle condizioni economiche, anch'esse rilevanti per la determinazione del *quantum* sanzionabile, va detto che la situazione patrimoniale della Società delle dimensioni di Iliad è da ritenersi tale da sostenere la sanzione pecuniaria che si intende applicare per la violazione ascritta.

Per tutto quanto premesso, pertanto, considerata la natura e gli effetti della violazione, appare complessivamente equo disporre l'applicazione, nello specifico *range* di riferimento di cui all'articolo 30 comma 12 (già 98, comma 11) del Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero tra il minimo di euro 240.000 e il massimo di euro 5.000.000, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima di 240.000 (duecentoquarantamila /00). Tuttavia, tenuto anche conto della peculiarità del caso di specie, si ritiene applicabile la previsione di cui al comma 27 del medesimo articolo 30 del Codice delle comunicazioni elettroniche secondo cui "*Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore*".

Rilevano, infatti, a riguardo le considerazioni sopra richiamate relative, in particolare, agli effetti minimali e limitati nel tempo della violazione (circa un mese e mezzo) nonché la condotta dell'operatore Iliad che ha comunque cessato spontaneamente tale pratica. Pertanto, e conseguentemente la sanzione amministrativa pecuniaria da imputare a carico di Iliad per le violazioni ascritte è complessivamente determinata in euro 80.000 (ottantamila/euro).

RITENUTA, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 240.000 a euro 5.000.000 soggetta a riduzione di un terzo ai sensi dell'articolo 30, commi 12 e 27 in combinata disposizione, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 207 (CEE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 24, del d.lgs. n. 207/2021, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura complessiva di euro 80.000 (ottantamila/00) per la violazione ascritta e che in tale commisurazione rilevano i predetti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981;

VISTO l'articolo 10 di cui all'allegato "A" della delibera n. 697/20/CONS che consente al destinatario della sanzione pecuniaria la facoltà di richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 26 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 e con le modalità di cui all'allegato "B" della medesima delibera n. 697/20/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

per periodo decorrente dal 25 gennaio 2022 all'8 marzo 2022, riferito a circa 6000 ordini, la perdurante violazione delle obbligatorie modalità operative dei processi di migrazione in violazione delle regole di cui rispettivamente alle delibere n. 82/19/CIR e n. 35/10/CIR che impongono il rispetto da parte di ogni operatore dei tempi e delle fasi relativi al processo di migrazione dei clienti di operatori di rete che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM da sanzionarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, in virtù del combinato disposto dei commi 12 e 27 del Codice delle comunicazioni elettroniche (come integrato dal d.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 207);

ORDINA

alla predetta Società Iliad Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000 (ottantamila/00);

INGIUNGE

alla citata Società, Iliad Italia S.p.A. con sede in Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 80.000 (ottantamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 30, commi 12 e 27 (già art. 98, comma 11) del CEE con delibera n. 1/23/CIR*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 1/23/CIR*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Iliad Italia S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba